

Interdittiva Antimafia

Art. 86 D.lgs. n. 159/2011 - Validità della documentazione antimafia

La Corte Costituzionale sconfessa il Consiglio di Stato nell'interpretazione dell'art. 86, co. 2, D.lgs. n. 159/2011, affermando che - avendo l'informativa antimafia una validità limitata di dodici mesi - alla scadenza deve procedersi alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva, onde evitare la persistenza di una misura non più giustificata.

Corte Costituzionale, sentenza del 26.03.2020, n. 57

[Approfondisci...](#)

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato (cfr. sent. n. 3123 del 14.05.2019), in tema di validità temporale della documentazione antimafia, che *“quanto poi alla persistenza della informativa...e all'attualità e concretezza dei riflessi indiziari che da essa promanano - mette conto precisare...che la limitazione temporale di efficacia dell'informativa antimafia prevista dall'art. 86 comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (dodici mesi dalla relativa acquisizione) deve intendersi riferita ai casi in cui sia attestata l'assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già ai riscontri indicativi del pericolo, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma (Cons. Stato, sez. III, n. 2720/2018)”*. Di talchè, ad esempio nel giudizio richiamato, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che dopo un anno la misura interdittiva non perdesse efficacia, poiché il venir meno delle circostanze rilevanti (art. 91, co. 5, del D.lgs. n. 159 del 2011) non sarebbe disceso dal *“mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica (o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale il pericolo) (Cons. Stato, sez. III, n. 4121/2016), dal che si desume, a contrario, che la mera assenza di evenienze negative non riveste la stessa utilità ai fini della rivalutazione in senso favorevole del quadro indiziario (Cons. Stato, sez. III, n. 5479/2018)”*.

Tuttavia, è intervenuta la sentenza n. 57/2020 (depositata il 26.03.2020) della Corte Costituzionale la quale - sconfessando completamente la posizione assunta dai Giudici di Palazzo Spada - ha chiarito i criteri ermeneutici alla luce dei quali leggere la disposizione di cui all'art. 86, comma 2, D.lgs. n. 159/2011. La Consulta ha, per l'appunto, affermato che - nella valutazione complessiva dell'istituto dell'interdittiva antimafia - assume un ruolo centrale la previsione della sua provvisorietà. Difatti, *“è questo il senso della disposizione dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale l'informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, cosicché alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva, con l'effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione nell'albo delle imprese artigiane, nella specie, e in generale del recupero dell'impresa al mercato. E va sottolineata al riguardo la necessità di un'applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile”*.